



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Green pass anche all'assemblea del condominio

Autore: Carlos Arija Garcia | 31/07/2021



Per partecipare alle riunioni che si tengono in determinati luoghi sarà necessario avere la certificazione verde anti-Covid. Come avviene il controllo.

Il ministero della Salute fa chiarezza sull'obbligo del **Green pass all'assemblea del condominio**. Come noto, il decreto legge del 23 luglio scorso introduce la necessità di esibire dal 6 agosto 2021, in determinati luoghi, il certificato verde che

prova l'avvenuta vaccinazione anti-Covid, la guarigione dal coronavirus o l'esito negativo di un tampone effettuato nelle ultime 48 ore. Ebbene, si dovrà essere in possesso del Green pass anche per partecipare all'**assemblea del condominio** che si tiene **al chiuso** in centri culturali, centri sociali e ricreativi, secondo quanto ha confermato il ministero al quotidiano *Il Sole 24 Ore*.

Nei giorni scorsi, subito dopo l'approvazione del D.L., c'era stata qualche perplessità sull'uso del certificato in un contesto condominiale. Testo alla mano, non c'è alcun passaggio che citi esplicitamente le assemblee tra i luoghi o le occasioni in cui si debba per forza **esibire il Green pass**. Ora, il ministero fa capire che, visto il continuo sviluppo della **variante Delta del Covid** nel nostro Paese, la certificazione verrà richiesta in un numero molto più ampio di situazioni in cui si interagisce con altre persone, tra cui, appunto, l'assemblea del condominio.

Nelle riunioni che si terranno al chiuso nei **centri culturali, sociali e ricreativi**, il **controllo del Green pass** all'ingresso dovrà essere fatto non dall'amministratore o dal presidente ma dai titolari o dai gestori dei servizi e delle attività. Un nuovo Dpcm in arrivo stabilirà le regole per il **controllo elettronico della certificazione** che, nel frattempo, potrà essere utilizzata in formato cartaceo.

Per la versione digitale, sarà possibile controllare la **validità del Green pass** tramite l'app «Verifica C19»: basterà inquadrare il QR code del certificato per vedere apparire il proprio nome e cognome e la data di nascita con il segnale verde oppure rosso, a seconda dell'avvenuto riconoscimento. Occorrerà mostrare all'incaricato della verifica anche un documento di identità. Resta, comunque, sempre valida l'opzione dell'**assemblea a distanza**, in videoconferenza.

Per quanto riguarda, invece, la fruizione di servizi condominiali come, ad esempio, la piscina, l'amministratore deve attivare il controllo del Green pass sia per i condòmini sia per i loro accompagnatori, se l'ingresso è ammesso agli estranei al condominio. Il potere di controllo della certificazione è, anche in questo caso, in mano al gestore della struttura, mentre l'amministratore o un suo delegato (che può essere il gestore stesso) hanno facoltà di chiedere all'ingresso, oltre al Green pass, un documento di riconoscimento.

Bisogna ricordare che il decreto dello scorso 23 luglio impone dal 6 agosto 2021 l'obbligo di mostrare la certificazione per poter accedere ai seguenti servizi o

attività:

- bar, ristoranti, pizzerie e simili per il consumo al tavolo all'interno del locale;
- spettacoli, eventi e competizioni sportive;
- musei, centri culturali o mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, anche all'interno di una struttura ricettiva, limitatamente alle attività all'interno;
- sagre, fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.

Per i trasgressori è prevista una **sanzione pecuniaria** da 400 a 1.000 euro e la chiusura dell'impianto da 1 a 10 giorni dopo la terza infrazione.